

**PERMESSI PER ASSISTENZA A FIGLI, PORTATORI DI HANDICAP, DI ETÀ
SUPERIORE AI 3 ANNI
(05/02/2002)**

QUESITO:

Relativamente ai 3 giorni mensili di permesso, previsti dal T.U. approvato con D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 all'art. 42, per i genitori che assistono figli con handicap grave di età superiore ai 3 anni, si chiede di precisare:

1. se gli stessi maturano anche in caso di malattia del genitore, o di fruizione da parte di quest'ultimo di ferie o di altri permessi retribuiti;
2. se è possibile usufruire di tali permessi anche in un periodo successivo.

RISPOSTA:

1. Per quanto attiene il **primo quesito** si fa presente quanto segue:

- relativamente al congedo ordinario le norme vigenti, ovvero il C.C.N.L. (applicabile agli Enti locali in attesa dell'approvazione del contratto regionale del Comparto Unico), approvato con Provv. Del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 1995, indicano esplicitamente solo che i permessi di cui trattasi non riducono le ferie (vedasi l'art. 9.4 della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica - n. 14 in data 16 novembre 2000, il quale rinvia, per quanto attiene lo stato giuridico e trattamento economico dei permessi mensili di cui all'oggetto, alla contrattazione di comparto); nulla viene indicato circa l'eventuale decurtazione dei 3 giorni permesso in caso di fruizione del predetto congedo, ipotesi che comunque parrebbe illogica dato che i due istituti hanno finalità diverse (l'uno finalizzato al recupero psicofisico del dipendente, l'altro finalizzato a garantire l'assistenza, da parte dei genitori, ai figli portatori di handicap); si fa inoltre presente che il momento in cui tale necessità di assistenza si manifesta non è preventivamente identificabile; potrebbe infatti insorgere in un periodo successivo alla fruizione da parte del genitore, nello stesso mese, di un periodo di ferie; a tale proposito si fa presente che l'Amministrazione regionale non procede a tale decurtazione;
- riguardo agli altri permessi retribuiti il sopracitato C.C.N.L. prevede, all'art. 19, comma 6, che i permessi di cui all'oggetto si aggiungano agli altri permessi retribuiti;
- anche riguardo ai periodi di malattia nulla viene indicato, probabilmente perché una specificazione in tal senso é stata ritenuta, per le motivazioni espresse nel primo punto, superflua.

2. Per quanto attiene il **secondo quesito** si precisa che la normativa attuale non consente la fruizione di detti permessi nel mese successivo; a tale proposito, infatti, si fa presente che il comma 3 dell'art. 42 del precitato T.U. n. 151/2001, precisa che i permessi di cui trattasi possono essere fruiti *“anche in maniera continuativa, nell'ambito del mese”*.